



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Bari**

EQUO COMPENSO

***Un primo passo verso un percorso di rivalorizzazione
del ruolo dei professionisti***

Documento a cura di
Dott. Maurizio Bitetto
Dott. Francesco Clemente



IL PRESENTE BREVE DOCUMENTO HA LO SCOPO DI ILLUSTRARE E DIFFONDERE A TUTTI I COLLEGHI LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA NORMA SULL'EQUO COMPENSO APPROVATA IL 12.04.2023.

*L'INTERVENTO NORMATIVO, CHE SEGNA SOLTANTO UN PRIMO PASSO VERSO UN PERCORSO RIVALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE, E' STATA REDATTA E APPROVATA ANCHE GRAZIE AL CONTRIBUTO DELLA **GIUNTA DELL'UNIONE NAZIONALE DEI GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI** CHE COSTANTEMENTE E' IMPEGNATA IN DIALOGHI COSTRUTTIVI CON LA POLITICA, IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED IL MONDO DELLE ISTITUZIONI.*

#AVANTIUNIONE





EQUO COMPENSO: DEFINIZIONE E SINTESI PRINCIPALI NOVITA'

Definizione

compenso proporzionato spettante al libero professionista e al lavoratore autonomo in conseguenza della quantità e qualità del lavoro svolto, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale erogata.

Quali sono le principali novità?

- I. Libera pattuizione condotta dalle parti mediante la stipulazione di un accordo/convenzione,
- II. In mancanza di un accordo/convenzione, l'equo compenso si determina mediante le tariffe e gli usi vigenti,
- III. In mancanza delle tariffe e degli usi vigenti, la determinazione dell'equa retribuzione spetta al giudice secondo le circolari stabilite dal decreto del ministro competente.





Soggetti coinvolti

1. La norma disciplina il rapporto tra libero professionista e i CD “contraenti forti” ovvero:
 - I. Imprese bancarie, assicurative, e le loro controllate , e mandatarie;
 - II. Imprese con più di 50 lavoratori o con ricavi annui superiori a 10 milioni di Euro;
 - III. Pubblica Amministrazione e società a partecipazione pubblica (escluse le società veicolo di cartolarizzazione e quelle di riscossione).





PRINCIPALI CLAUSOLE NULLE – CASISTICHE

- I. Le pattuizioni ad opera del cliente committente che vietano al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongono anticipazioni di spese o attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto;
- II. Le pattuizioni di compensi inferiori a quelli stabiliti dai parametri di liquidazione dei compensi previsti con decreto ministeriale ;
- III. Le pattuizioni anche in documenti distinti dalla convenzione che riservino al cliente la facoltà di modifica unilaterale.





E AZIONI ATTIVABILI A TUTELA DEL PROFESSIONISTA

L'Azione giudiziaria

Il professionista può agire davanti al Foro Competente impugnando la convenzione, il contratto, la lettera d'intenti.

Il giudice, esaminata la richiesta del professionista, può rideterminare il compenso, condannando in caso di iniquità il committente con l'emanazione di un **decreto ingiuntivo** al pagamento della **differenza tra quanto già versato e l'equo compenso** indicato dalle circolari del decreto del ministro competente o in base al parere di congruità ottenuto dall'ordine o collegio.





LE AZIONI ATTIVABILI A TUTELA DEL PROFESSIONISTA PARERE DI CONGRUITA'

In alternativa all'azione giudiziaria il professionista può rivolgersi al proprio Consiglio dell'ordine per ottenere un parere di congruità sull'equa retribuzione.

Il parere di congruità può valere come titolo esecutivo a condizione che il debitore non presenti opposizione al giudice entro 40giorni dalla notificazione del parere a cura del professionista.





LE AZIONI ATTIVABILI A TUTELA DEL PROFESSIONISTA

Class Action

La nuova legge consente anche la class action secondo le forme disciplinate dal titolo VIII bis del libro quarto del codice di procedura civile.

Ferma restando la legittimazione del singolo professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio Nazionale del relativo ordine professionale o dalle associazioni maggiormente rappresentative.





ASPETTI SANZIONATORI

Obiettivo della legge :

1. fornire uno strumento di tutela al professionista contro i grandi committenti;
2. impedire pratiche di concorrenza sleale tra colleghi;
3. Affidare agli ordini l'introduzione di norme deontologiche per sanzionare l'iscritto che viola le regole sull'equo compenso.





**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Bari**

Via della Costituente 19/E - 70125 BARI
bari@ungdc.it

ISCRIVITI ALL'UNIONE !



www.ugdcecbari.it
